

Deposito 2.0 degli atti civili e penali al via: ecco le istruzioni del ministero della giustizia

# Il rito telematico è velocizzato

## Tra le novità: accettazione automatica. Registro allargato

Pagina a cura

DI DARIO FERRARA

Lunedì 30 settembre è il d-day del nuovo processo telematico: entrano in vigore le nuove specifiche tecniche per il civile e per il penale. Ossia: scatta l'accettazione automatica dei depositi online, mentre il cancelliere interviene soltanto in caso di errori bloccanti. Aumenta il numero dei file che si possono depositare nei portali del ministero della giustizia, incluso quello delle notizie di reato. Raddoppiano da 30 a 60 megabyte le dimensioni della busta telematica. Si possono produrre in giudizio video e audio senza autorizzazione del giudice. Il difensore può chiedere all'Unep, ufficio notificazioni esecuzioni e protesti, di procedere alla notifica telematica degli atti, compreso il pignoramento, se il destinatario è provvisto di un indirizzo di posta elettronica certificata. Anche gli enti privati si iscrivono al Reginde, il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata gestito da via Arenula. Le associazioni rappresentative dei consumatori possono svolgere la funzione di assistenza ai cittadini nei processi di competenza del giudice di pace. Le funzionalità del sistema PagoPa sono a disposizione nel portale dei servizi telematici. A fare il punto delle novità è la circolare 61/2024 diramata dal dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia: "gli investimenti", spiega una nota del ministero, sono realizzati "con il supporto dei fondi destinati dal Pnrr".

**I formati ammessi e l'aumento delle dimensioni.** Non bisogna più chiedere al giudice l'autorizzazione per produrre agli atti su dvd o chiavette usb i file con filmati o audio. Ora si possono depositare foto digitali, registrazioni e audio-video nei formati mpeg2, mpeg4, avi, mp3, flac, raw, wav e aiff, oltre che i tradizionali pdf, rtf, jpeg, tiff, xml e html. Ammesso anche il supporto dicom per la diagnostica per immagini. Si ai file compressi in estensione \*.arj, \*.zip, \*.rar. Nei giorni scorsi il ministero ha chiarito che è "l'atto.enc" a dover essere compreso nel massimo di 60 megabyte e non l'intera busta che lo contiene. Ora è menzionato in modo esplicito il formato pdf/a, sia per l'atto principale sia per la procura alle liti. L'aumento delle dimensioni per i documenti digitali da deposita-

### Le modifiche alle specifiche tecniche

- Raddoppiano da 30 a 60 Mb le dimensioni della busta telematica ("Atto.enc")
- Dopo l'invio dell'atto processuale, il gestore dei sistemi informativi del ministero della giustizia procede alla verifica e all'accettazione automatica del deposito, salvi i casi di anomalia e quelli in cui è necessario l'intervento degli operatori di cancelleria
- Si allunga la lista dei formati di file ammessi per il deposito online: sarà possibile produrre agli atti i file audio e video, senza dover utilizzare dvd e pen-drive con l'autorizzazione del giudice
- Il difensore può chiedere all'Unep, ufficio notificazioni esecuzioni e protesti, di procedere alla notifica telematica degli atti, compreso il pignoramento, se il destinatario è dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata
- Anche gli enti privati possono iscriversi al Reginde, il registro dei domicili digitali gestito da via Arenula, e dunque accedere al fascicolo telematico, se sono nominati ausiliari del giudice o collaborano con i magistrati in settori come il diritto di famiglia e dei minori

re consente di evitare invii plurimi. E ciò non solo per gli avvocati ma anche per consulenti tecnici, periti, agenti di polizia giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Con il portale dei depositi telematici (Pdt) i difensori possono trasmettere oltre 128 atti processuali, ai quali si aggiungono ora gli allegati multimediali; altrettanto vale per il portale delle notizie di reato (Pnr), dove sono 120 gli atti investigativi che possono essere depositati dalla polizia giudiziaria e dagli altri soggetti legittimati: dalla querela all'informativa conclusiva delle indagi-



ni. Il portale dei depositi penali consente il deposito di singoli file di dimensione fino a 60 mb e depositi complessivi fino a 600 mb.

**Le possibili anomalie nei procedimenti civili.** La busta telematica per il deposito online è trasmessa all'ufficio giudiziario destinatario in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata che rispetta le specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo e allegati. Il sistema dei servizi telematici scarica il messag-

gio dal gestore della posta elettronica certificata del ministero della giustizia ed effettua le verifiche formali sui messaggi. I server del datacenter di via Arenula risultano in grado di gestire tre eccezioni: codice "T001", cioè l'indirizzo del mittente non è censito nel Reginde, il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata in cui sono iscritti gli avvocati; "T002", laddove il formato del messaggio non è conforme alle specifiche; "T003", quando la dimensione del messaggio eccede il massimo consentito. Quando il mittente è un avvocato, il gestore dei servizi telematici effettua l'operazione di certificazione, cioè recupera lo status del difensore dal Reginde, e se non risulta "attivo" lo segnala alla cancelleria dell'ufficio giudiziario. Nei procedimenti civili risultano tre anche le anomalie possibili all'esito dei controlli automatici svolti sulla busta telematica, la prima non bloccante, le due altre si: warn, una mera segnalazione di carattere giuridico, per esempio perché manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo oppure in caso di certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto; error, che si verifica in tutti i casi in cui risulta necessario un intervento della cancelleria per consentire l'accettazione manuale dell'atto; fatal: laddove l'eccezione non è gestita o gestibile, ad esempio perché risulta impossibile decifrare la busta depositata oppure mancano elementi fondamentali per l'elaborazione. Soltanto le anomalie bloccanti richiedono l'intervento della cancelleria. Quando il deposito è accettato in automatico dal sistema

o sbloccato dal cancelliere, il gestore dei servizi telematici invia al depositante una Pec che contiene la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto: l'effetto decorre dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione (Rac) da parte del gestore Pec di chi deposita. In caso di anomalia bloccante all'interessato arriva una mail certificata che comunica il rifiuto dell'accettazione.

**Le comunicazioni previste nei procedimenti penali.** Sono invece sei nei procedimenti penali le comunicazioni previste dal sistema per chi deposita l'atto: "inviato", quando è eseguita con successo l'operazione di trasmissione; "in transito", se si è in attesa di smistamento all'ufficio giudiziario destinatario. Nel momento in cui il deposito assume tale stato il portale degli atti penali (Pdp) cancella tutti i dati personali; "accettato", laddove l'atto inviato è associato al procedimento di riferimento, il che può avvenire in automatico o in seguito a verifiche, ove previste; "in verifica" è invece un'anomalia bloccante, perché il deposito risulta pervenuto all'ufficio giudiziario destinatario, ma senza la coincidenza dei dati non è stato automaticamente associato a un procedimento e viene sottoposto a verifiche da parte del personale dell'ufficio; "rifiutato" è un'altra anomalia bloccante che scatta dopo lo stop al deposito all'esito delle verifiche (automatiche e ad opera della cancelleria); "errore tecnico", ancora un'anomalia bloccante, che segnala il problema sorto in fase di trasmissione: il difensore è invitato a effettuare di nuovo il

deposito dal messaggio di stato del Pdp.

**Registro allargato.** Cade il divieto d'inserire nel Reginde gli indirizzi Pec già presenti nei seguenti registri: Ini-Pec, l'indice nazionale della posta elettronica certificata gestito dal ministero dello Sviluppo economico; Ipa, l'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid); Inad, l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti non ordinistici e degli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'Ini-Pec. Sarà dunque possibile l'accesso al fascicolo telematico da parte dei soggetti abilitati esterni costituiti in forma di enti privati, nominati ausiliari del giudice oppure che collaborano con l'autorità giudiziaria in particolari settori, come quelli della famiglia e dei minori.

**Il procedimento via Unep.** Il legale, poi, può chiedere per posta elettronica certificata all'Unep di procedere per via telematica alla notifica dell'atto, se il destinatario è dotato di un account Pec. E all'ufficio notificazioni esecuzioni e protesti può essere inviata, sempre all'interno della busta telematica, la richiesta di pignoramento. Sarà quindi l'amministrazione a rintracciare dai registri ufficiali l'indirizzo Pec del destinatario, a seconda della qualifica di quest'ultimo. Una volta eseguita la consegna, il sistema dell'Unep trasmette, per via telematica a chi ha richiesto il servizio, il documento informatico con la relazione di notifica sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata e congiunta all'atto cui si riferisce, oltre che le ricevute di posta elettronica certificata. La relazione di notificazione è in formato xml. La trasmissione avviene via posta elettronica certificata se chi ha chiesto la notifica è un avvocato o un altro soggetto abilitato esterno al Pct: ai professionisti si richiede una casella di posta elettronica certificata con spazio-disco minimo pari a un gigabyte. Il provvedimento con le nuove specifiche tecniche è stato emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (Dgsia) che sono stati acquisiti i pareri di Agid, l'agenzia per l'Italia digitale, e del Garante privacy, rispettivamente il primo marzo e il 6 giugno scorsi.